



# **COMUNE DI ARDORE**

*Provincia di Reggio Calabria*

## **REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO**

*Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 03 del 17/03/2009*

**Publicato all'Albo Pretorio dal 20/03/2009 al 04/04/2009 senza reclami o opposizioni.  
Entrato in vigore il 19 giugno 2009**

# ***INDICE***

***Articolo 1 – Oggetto del Regolamento***

***Articolo 2 – Finalità***

***Articolo 3 – Ammissibilità degli incarichi***

***Articolo 4 – Elenco degli avvocati e praticanti abilitati***

***Articolo 5 – Requisiti per l'iscrizione nell'elenco***

***Articolo 6 – Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'elenco***

***Articolo 7 – Convenzione***

***Articolo 8 – Registro degli incarichi***

***Articolo 9 – Cancellazione dall'elenco***

***Articolo 10 – Conflitto di interessi***

***Articolo 11 – Pubblicità***

***Articolo 12 – Norma di salvaguardia***

***Articolo 13 – Norma di rinvio***

***Articolo 14 – Entrata in vigore***

### ***Art. 1 – Oggetto del Regolamento***

Il presente Regolamento, nel rispetto della normativa vigente e dei principi sanciti nello Statuto, disciplina le modalità ed i criteri di conferimento degli incarichi di rappresentanza in giudizio e di patrocinio dell'Amministrazione.

### ***Art. 2 - Finalità***

I fini cui è ispirato il presente regolamento sono: economicità, efficienza, efficacia, pubblicità, imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione, trasparenza nelle fasi di affidamento dell'incarico.

### ***Art. 3 – Ammissibilità degli incarichi***

1. Il Comune utilizza e valorizza al massimo le risorse tecnico-professionali interne.
2. E' consentito affidare incarichi di rappresentanza in giudizio e di patrocinio dell'Amministrazione a legali esterni quando:
  - a) non possono essere assegnati a personale dipendente per inesistenza delle specifiche figure professionali;
  - b) non possono essere espletati dal personale dipendente per coincidenza ed indifferibilità di altri impegni di lavoro;
  - c) riguardano controversie di particolare delicatezza e rilevanza degli interessi pubblici coinvolti, in ordine alle quali sia ravvisata l'opportunità di rivolgersi a professionisti esterni.

### ***Art. 4 – Elenco degli avvocati e praticanti abilitati***

Per l'affidamento degli incarichi professionali esterni è istituito apposito elenco aperto dei professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di consulenza, di assistenza e di patrocinio dinanzi alle Magistrature competenti. L'iscrizione a ruolo su domanda del professionista interessato e del rappresentante dello studio associato, alla quale deve essere unita la seguente documentazione:

- 1) autocertificazione con le modalità di cui al DPR. 445/2000 di iscrizione all'Albo professionale o all'elenco dei praticanti abilitati e che non sussistono cause ostative, a norma di legge, a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- 2) curriculum di studio, degli incarichi assolti e delle attività svolte con le indicazioni delle specializzazioni e delle eventuali pubblicazioni.

La domanda deve contenere l'espressa dichiarazione di presa conoscenza e di integrale accettazione del presente regolamento. L'iscrizione nell'elenco o il suo diniego è disposta dal Responsabile agli Affari Generali e avviene nell'ordine di presentazione delle domande. I professionisti e gli studi professionali iscritti potranno presentare in ogni tempo aggiornamento dei loro curricula.

### ***Art. 5 – Requisiti per l'iscrizione nell'elenco***

Possono essere iscritti gli avvocati e/o praticanti abilitati, singoli o associati, iscritti nell'albo professionale.

Non possono essere iscritti professionisti che non si trovino nelle condizioni di contrattare con la Pubblica Amministrazione a norma di legge, nonché coloro che si trovano in conflitto di interessi con il Comune di Ardore o quanti assistono, con la propria attività professionale clienti contro il Comune.

### ***Art. 6 – Affidamento degli incarichi agli iscritti nell’elenco***

Nell’ipotesi in cui la Giunta Comunale ravviserà l’opportunità di affidare l’incarico esterno con lo stesso atto con cui stabilisce la promozione o la resistenza alla lite, dà incarico al Responsabile agli Affari Generali per il relativo conferimento.

Nell’affidamento degli incarichi, il responsabile deve attenersi ai seguenti elementi:

- foro di competenza della causa affidata;
- specializzazione ed esperienze risultanti dal curriculum;
- casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;
- principio di rotazione tra gli iscritti nell’elenco.

Nel momento in cui il professionista accetta l’incarico, dovrà rilasciare apposita dichiarazione sull’inesistenza di conflitto di interessi in ordine all’affidamento ed in relazione a quanto disposto dal Codice Deontologico Forense.

Non possono essere dati, di norma, incarichi congiunti a più avvocati, salvi i casi in cui la natura degli incarichi implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto; in tal caso l’atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l’aspetto della necessità.

### ***Art. 7 - Convenzioni***

1. Gli incarichi devono essere regolati da apposite convenzioni . Le convenzioni devono prevedere una specifica clausola risolutiva che vieti all’incaricato altri rapporti professionali che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con l’incarico affidato.
2. Nelle stesse gli incaricati devono dichiarare la permanenza dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco. Le convenzioni devono inoltre prevedere:
3. L’indicazione del valore della causa, ce dovrà essere sempre determinato; nel caso in cui sia indeterminato il valore verrà concordato con il Responsabile degli affari legali, sentito il Responsabile competente per materia.
4. Il riconoscimento degli onorari al professionista esterno come di seguito specificato, in ogni caso al di sotto dei minimi tariffari:
  - a) nella misura tariffaria minima ridotta del 50% nei casi di soccombenza, estinzione o abbandono del giudizio richiesto dall’Ente;
  - b) nella misura tariffaria minima ridotta del 30% nell’ipotesi di esito parzialmente favorevole della lite;
  - c) nella misura tariffaria minima in caso di esito pienamente favorevole;
  - d) tutte le liti a carattere tributario, la cui competenza appartiene alla Commissione Tributaria, attinenti a qualsiasi tributo, qualunque sia il valore della causa, sarà retribuito in forma fissa con un importo di € 150,00 compreso CAP ed IVA.
5. L’obbligo per il legale incaricato:
  - ad aggiornare costantemente l’Ente sulle attività inerenti l’incarico allegando la relativa documentazione;
  - a specificare nella parcella le voci di tariffa professionale applicate e ridotte nelle misure di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo, con l’indicazione sia degli articoli e dei paragrafi che dei rispettivi numeri di voci di cui alle tabelle professionali A e B.
  - la richiesta di unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto.
  - la stretta osservanza del codice deontologico.

### ***Art. 8 - Registro degli incarichi***

1. Presso l’ufficio Affari Generali del Comune è istituito un registro degli incarichi, nel quale devono essere annotati tutti gli incarichi conferiti, i corrispondenti oneri finanziari, nonché tutti i dati di ciascun incarico, fatto salvo in ogni caso l’obbligo della registrazione presso l’ufficio del Responsabile agli Affari Generali.

2. L'Ufficio Amministrativo cura l'accettazione delle domande, le forme di pubblicità di cui al presente regolamento, la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco e del registro relativo.

#### ***Art. 9 - Cancellazione dall'elenco***

1. Il Responsabile agli Affari Generali dispone la cancellazione dall'elenco dei professionisti o degli studi associati che:
  - abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
  - abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
  - non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
  - siano, comunque, responsabili di gravi inadempienze.

#### ***Art. 10 - Conflitto di interessi***

1. L'avvocato ha l'obbligo di astenersi dal prestare attività professionale contro il Comune in quanto questo determina un conflitto con gli interessi con l'ente locale e interferisce con lo svolgimento del proprio mandato.
2. L'avvocato che intenda assistere un cliente in una controversia contro il Comune deve immediatamente astenersi dal prestare la propria assistenza dandone apposita comunicazione al Responsabile agli Affari Generali il quale con provvedimento provvederà alla sua sostituzione.
3. L'avvocato che non provveda a dare immediata comunicazione all'Ente, sarà immediatamente revocato dell'incarico.
4. L'obbligo di astensione opera altresì se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale.
5. Al verificarsi delle ipotesi sopra indicate, al professionista esterno verrà riconosciuto un onorario come di seguito specificato, in ogni caso al di sotto dei minimi tariffari:
  - nella misura tariffaria minima ridotta del 80% per abbandono del giudizio per sopraggiunto conflitto d'interessi;

#### ***Art. 11 - Pubblicità***

1. Per l'iscrizione nell'elenco, che può avvenire in ogni tempo, il Comune attua le più opportune forme di pubblicità, anche periodiche, quali avviso pubblico all'Albo Pretorio, sul portale Web comunale, ed informazione all'ordine professionale. L'elenco dei professionisti ed il registro degli incarichi sono pubblici.
2. L'attivazione dell'elenco verrà comunicata con avviso pubblico da inviare anche agli Ordini Professionali.

#### ***Art. 12 - Norma di salvaguardia***

Gli incarichi professionali affidati precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento continuano ad essere regolati dalla convenzione, a suo tempo sottoscritta, fino al termine del giudizio.

#### ***Art. 13 - Norma di rinvio***

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia e al codice deontologico forense.

#### ***Art. 14 - Entrata in vigore***

Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell'esecutività della deliberazione che lo approva.